

dal corso d'acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca.

In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche e dalle dighe munite di dispositivi atti a far defluire immediatamente a valle con esclusione di semplici traverse a stramazzo;

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca ed alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole. Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Tesserino di pesca

Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, della L.R.11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall'art.25 della medesima legge, valido per l'intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati.

Il tesserino, conforme al fac-simile che segue in calce, è predisposto dalle Amministrazioni provinciali, le quali esigono, a titolo rimborso spese, per il rilascio dello stesso un corrispettivo pari a € 5,00. Si rammenta che la L.R. 11/03 dispone, all'art. 25, comma 3, la riconsegna del tesserino alle Amministrazioni provinciali entro il 30 novembre.

Divieti e Limitazioni

Tra i casi espressamente previsti dalla Legge regionale sulla pesca del 3 giugno 2003, n.11, si evidenziano i seguenti divieti:

- esercitare la pesca al gambero;
- esercitare la pesca allo scazzone (*Cottus gobio*);
- abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell'alveo dei corsi d'acqua e dei bacini;
- gettare e depositare nei luoghi di cui all'alinea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18;
- esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
- esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- esercitare la pesca nelle zone di protezione;
- esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
- esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
- esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.

Calendari Provinciali

Le Province con proprio calendario piscatorio possono:

- consentire, ai soli fini della cattura dell'anguilla, del siluro e della pratica del carp-fishing, la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua dove è possibile effettuare tale attività, per la pratica del carp-fishing possono altresì regolamentare l'uso contemporaneo di due canne e l'eventuale uso di natanti, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie a carico degli stessi, per il posizionamento dell'esca;
- dopo la chiusura della pesca alla trota, anticipare la chiusura, nelle acque di categoria B, della pesca alle altre specie ittiche o diversamente disciplinare l'esercizio della pesca;
- regolamentare l'esercizio della pesca nei tratti di corsi d'acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione;
- istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo;
- consentire nelle acque di categoria C l'uso della bilancia, avente per lato massimo della rete la misura di m. 1,50, montata su asta di manovra, con il lato delle maglie almeno di mm.10, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal **1° maggio al 30 settembre**;
- disporre misure atte al contenimento delle seguenti specie alloctone: gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), siluro (*Silurus glanis*), aspicio (*Aspius aspius*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*) e gardon (*Rutilus rutilus*).
Relativamente a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell'articolo 13 della L.R. 11/03, le Province nell'emanazione dei propri provvedimenti non possono comunque modificare:
- le misure minime di cattura delle specie ittiche sopraindicate;
- modificare il numero dei capi prelevabili;
- istituire giornate di divieto di pesca.

Nel caso in cui una Provincia intenda adottare un qualsiasi provvedimento, su di un corso d'acqua confinante con un'altra Provincia, detto provvedimento deve essere concertato tra entrambe le Amministrazioni.

Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n.11.

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 29 della L.R 3 giugno 2003, n.11.